Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna

(del 31 marzo 1993)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge cantonale d'applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982.

decreta:

TITOLO I Navigazione

Autorità competente per la vigilanza sulla navigazione sui porti e pontili

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la navigazione. Riservate le competenze demandategli dal presente regolamento, procede per il tramite della Sezione della circolazione (in seguito Sezione circolazione).

²La vigilanza sui porti e pontili di approdo adibiti al servizio pubblico è esercitata dalla Sezione della circolazione in unione con il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare.¹ 3...²

Laghi e corsi d'acqua

Art. 2 ¹Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento.

²Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione.

³Sui fiumi e corsi d'acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting.

Zona rivierasca interna

Art. 3 ¹Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona rivierasca interna della larghezza di 150 m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve, ad una velocità massima di 10 km/h.

²Nella zona rivierasca interna, in deroga al cpv. 1, è autorizzato l'uso di barche a motore per esercitare la pesca alla traina.

Segnaletica

- **Art. 4**³ La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, è competente
- a) ad autorizzare, mediante decisione formale, la posa e la rimozione della segnaletica;
- b) ad effettuare i lavori di posa e rimozione della segnaletica;
- c) ad eseguirne la manutenzione.

²Le spese per l'acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica di utilità pubblica sono a carico della Sezione della circolazione, Servizio navigazione, quelle di prevalente utilità privata sono a carico degli interessati.

³L'effettuazione dei lavori di posa, rimozione e manutenzione può essere delegata a terzi.

¹ Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

² Cpv. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

³ Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

Punti pericolosi norme particolari di navigazione

- **Art. 5** 1La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti:
- Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena;
- Lago Verbano: Isole di Brissago.

²Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l'arcata N. 3; quello degli altri natanti deve essere fatto sotto le arcate 1 (Bissone), 2 e 4.

³Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1); nello stretto di Lavena ha la precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, riservati tuttavia gli artt. 43 e 44 cpv. 1 lett. a) dell'Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (in seguito O.N.I.).

Limitazioni alla navigazione

Art. 6 Restano riservate ulteriori limitazioni alla navigazione dovute a esigenze in materia di protezione dell'ambiente.

Zone vietate

- **Art. 7**⁴ 1La pratica dello sci nautico e del kite surfing (tavola ad aquilone) come pure l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietato nei luoghi e nelle aree seguenti:
- Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso (Capo San Martino E 2.717.665//N 1.093.503) e
 Castagnola (Villa Favorita E 2.719.301//N 1.095.430): lago di Ponte Tresa;
- Lago Maggiore: golfo di Locarno tra la foce del fiume Maggia (E 2.705.485//N 1.111.832) e Minusio (chiesa San Quirico (E 2.706.367//N 1.114.418); golfo di Ascona tra la punta San Michele (E 2.702.254//N 1.112.129) e il lido (E 2.703.582//N 1.111.512).

²Lo sci nautico è autorizzato all'esterno della zona rivierasca interna (150 m) nel golfo di Riva San Vitale fino alla foce del fiume Mara (lido di Maroggia E 2.718.669//N 1.088.045) e nella zona fra Carabietta (E 2.713.120//N 1.091.872) e Pian Roncaa (E 2.713.657//N 1.093.040).

³La pratica del kite surfing è inoltre vietata su tutte le rotte dei natanti di linea e a meno di 150 m dai pontili pubblici, dalle entrate dei porti e dalle arcate del ponte di Melide, come pure nello stretto di Lavena.

Pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing)

Art. 8 1La pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità.

²È vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici ed entrate dei porti; è pure vietata in vicinanza e sotto le arcate del ponte di Melide e nello stretto di Lavena.

Manifestazioni, feste nautiche e sportive

Art. 9 ¹L'organizzazione di manifestazioni, feste nautiche o gare è subordinata all'autorizzazione preventiva della Sezione circolazione secondo l'art. 72 dell'O.N.I.

²La domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data scelta, deve indicare giorno, genere e luogo della manifestazione, festa nautica o gara, e essere corredata da una planimetria.

³Contemporaneamente all'autorizzazione possono essere concesse deroghe alle disposizioni dell'O.N.I. e del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

Licenza di navigazione e targhe

Art. 10 ¹L'ottenimento di una licenza di navigazione e delle relative targhe ufficiali è subordinato al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato.

Domanda e allegati

²La domanda da formulare tramite l'apposito formulario alla Sezione circolazione, dev'essere corredata:

⁴ Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251; precedenti modifiche: BU 2008, 676; BU 2002, 121.

- a) di un attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall'art. 155 dell'O.N.I., riservate le eccezioni previste dall'art. 153 cpv. 2 dell'O.N.I.;
- b) di un documento con il quale l'istante comprova di possedere un luogo di stazionamento autorizzato;⁵
- c) per i natanti o i motori provenienti dall'estero, di un documento doganale o certificato equivalente;
- d) per i natanti destinati al trasporto professionale delle persone o delle merci, relativamente al detentore, dell'estratto del casellario giudiziale, del preavviso delle autorità comunali, e di una descrizione delle particolarità del servizio (luogo d'imbarco e sbarco, ecc.).⁶

Luogo di applicazione delle targhe

Art. 11 ¹Le targhe ufficiali devono essere applicate in modo ben visibile verso prua e sui due lati esterni dello scafo.

²È vietata l'applicazione sul parabrezza.⁷

Targhe⁸

Art. 12⁹ 1Sui natanti possono essere applicate targhe ufficiali autocollanti o di metallo.

²I numeri da applicare vengono stabiliti in funzione della categoria del natante.

Riconsegna delle targhe

Art. 13¹⁰ Le targhe ufficiali che non sono più usate devono essere riconsegnate alla Sezione circolazione.

Turisti confederati

Art. 14 I natanti immatricolati in altri Cantoni e temporaneamente utilizzati in Ticino, devono essere muniti, prima della messa in navigazione, di un contrassegno da richiedersi alla Sezione circolazione.

Locazione di natanti

Art. 15 ¹La locazione di natanti di qualsiasi genere, deve essere notificata dal locatore alla Sezione circolazione, con l'indicazione dei suoi dati personali, il genere ed il numero di natanti, l'area in cui viene esercitata l'attività; vanno allegati l'attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall'art. 155 dell'O.N.I., nonché la dichiarazione comunale attestante l'autorizzazione ad occupare l'area pubblica e lo svolgimento dell'attività.¹¹

²La Sezione circolazione interviene quando l'ubicazione dell'area di noleggio pregiudica la sicurezza o la fluidità della navigazione.

³La cessazione dell'attività deve essere notificata alla Sezione circolazione.

Scuola di vela o a motore, tavola a vela (windsurfing), sci nautico, ecc.¹²

Art. 16 ¹L'apertura di una scuola di vela o a motore, tavola a vela, sci nautico o altre, necessita dell'autorizzazione della Sezione della circolazione.¹³

²L'autorizzazione ha una durata di un anno, è sempre rinnovabile e va richiesta alla Sezione circolazione.¹⁴

Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante e acque luride

⁵ Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

⁶ Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

⁷ Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

⁸ Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

⁹ Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

¹⁰ Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

¹¹ Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

¹² Nota marginale modificata dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

¹³ Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

Art. 17 1È vietata, ai natanti stazionati sulle acque, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e di riparazione che possono provocare inquinamenti; sono segnatamente proibiti i travasi di carburante al di fuori delle zone appositamente autorizzate (stazioni di rifornimento), nonché l'esecuzione di cambi di olio del motore o di altri aggregati e la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche.

²Lo scarico diretto delle acque oleose di sentina è vietato; queste vanno raccolte in appositi contenitori e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del territorio.¹⁵

³Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli), come pure i residui di WC chimici o simili, vanno raccolte in appositi contenitori, ed eliminate in luoghi autorizzati dall'autorità competente.

⁴I difetti ai natanti che provocano perdite di olio o di carburante sono da eliminare immediatamente.

Tasse

Art. 18¹⁶ ¹La Sezione circolazione riscuote le tasse stabilite dal presente regolamento.

a) principio

²Per la mancata presentazione senza valida giustificazione agli esami di condurre, al collaudo, al controllo e agli esami successivi dei natanti è riscosso l'intero importo della tassa dovuta.

³L'intera tassa dovuta viene riscossa anche nei casi in cui la prestazione non può essere fornita per altre cause da ascrivere all'utente.

b) tariffario

Art. 19¹⁷

2. Permesso di condurre a) Apertura incarto fr. 30 b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti					_		
1. scritto fr. 30 2. Proroga validità esame teorico fr. 20 b) Esame pratico: 1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela fr. 100 2. 3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 80 4. 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100 a 30 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto fr. 30 b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	1. E	same di conduttore					
2. Proroga validità esame teorico fr. 20 b) Esame pratico: 1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela fr. 100 2. 3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 80 4. 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100 a 30 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale 2. del permesso di condurre del certificato fr. 30 Cantoni o federale 2. del permesso di condurre del certificato di un permesso di altri Cantoni o federale 3. Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	a)	Esame teorico:					
b) Esame pratico: 1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela 2. cat. natanti a vela motorizzati 4. cat. natanti a vela motorizzati 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti		1. scritto	fr.	30			
1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela 2. 3 cat. natanti a vela motorizzati 4. 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di fr. 300 merci, battelli di spinta e rimorchiatori 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti		Proroga validità esame teorico	fr.	20.–			
2. 3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 80	b)	Esame pratico:					
3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 80.– 4. 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori fr. 300.– 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100 a 30 Permesso di condurre a) Apertura incarto fr. 30 b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri fr. 30 Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fr.	100.–			
4. 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di fr. 300 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100 a 30 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100 a 30 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto fr. 30 b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato fr. 50 internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri fr. 30 Cantoni o federale c. Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso fr. 30 dell'autorizzazione all'esame dell'autorizzazione all'esame dell'autorizzazione all'esame dell'autorizzazione del capacità, dell'autorizzazione del capacità, dell'autorizzazione del capacità, dell'autorizzazione del cambiamento d'indirizzo fr. 90 del permesso di condurre del certificato fr. 90 del permesso di condurre del cambiamento d'indirizzo fr. 90 del permesso di condurre del certificato fr. 90 del permesso di condurre fr. 90 del permesso di condure fr. 90 del permesso di		E'					
5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare da fr. 100 a 30 Permesso di condurre a) Apertura incarto fr. 30 b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti			fr.	80.–			
merci, battelli di spinta e rimorchiatori 6. 7. cat. natanti di costruzione particolare 2. Permesso di condurre a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
6.			asporto di fr.	300.–			
7. cat. natanti di costruzione particolare a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	\vdash						
Permesso di condurre a) Apertura incarto	\vdash						
a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale C) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti			da fr.	100	a 300		
b) Rilascio: 1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale C) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso fr. 30.— di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
1. del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti		<u> </u>	fr.	30			
internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri fr. 30.— Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	(b)						
di imbarcazioni di diporto, dell'autorizzazione all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri fr. 30.— Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti			fr.	50.–			
all'esame 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri fr. 30.— Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso fi condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri fr. 30.— Cantoni o federale c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
Cantoni o federale C) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti			so di altri fr	30 –			
di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti				•••			
di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	c)	Sostituzione o emissione di un dunlicato del nermesso	fr.	30			
dell'autorizzazione all'esame d) Modifica del permesso di condurre, del certificato internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	'						
internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
internazionale di capacità, dell'autorizzazione all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	d)	Modifica dal parmassa di condurro, dal cartificata	fr.	15.–			
all'esame, ad eccezione del cambiamento d'indirizzo e) Conversione di una licenza estera ed emissione del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
e) Conversione di una licenza estera ed emissione fr. 90 del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti							
del permesso di condurre 3. Ispezione dei natanti	e)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		90			
3. Ispezione dei natanti							
		· '					
I b) I Drima immatricolazione di natanti emplogati e a honoficio I fr. I 30 I							
	a)		beneficio fr.	30.–			
dell'attestazione di conformità							
b) Ispezione di collaudo:	<u>(d</u>	I ispezione di collaudo:			İ		

¹⁵ Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

¹⁶ Art. modificato dal R 14.4.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 138.

 $^{^{17}}$ Art. modificato dal R 3.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 489; precedente modifica: BU 2008, 676.

				1
1.	natanti non motorizzati	fr.	50	
2.	natanti a vela:			
	con deriva	fr.	80.–	
<u></u>	con chiglia	fr.	120.–	
3.	natanti motorizzati:			
	con potenza propulsiva < o = a 6 kW	fr.	80.–	
	con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW	fr.	100.–	
	con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW	fr.	130.–	
	con potenza propulsiva > a 150 kW	fr.	170	
c) Is	pezioni periodiche, speciali o d'ufficio:			
1.	natanti non motorizzati	fr.	30	
2.	natanti a vela:			
	con deriva	fr.	60	
<u> </u>	con chiglia	fr.	100	
3.	natanti motorizzati:			
	con potenza propulsiva < o = a 6 kW	fr.	60.–	
	con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW	fr.	80	
1 F	con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW	fr.	110.–	
	con potenza propulsiva > a 150 kW	fr.	150	
d) Is	pezioni di natanti non sdoganati	fr.	30	
1-5	surazione dei rumori, dei gas di scarico,			
' 1 1 1 1 1	re perizie, controlli diversi o supplementari,			
	ntrolli fuori acqua, secondo il genere del			
na	tante, le apparecchiature utilizzate ed il			
	mpo consacrato	da fr.	50	a 1000
4) Targi	ne			
	ilascio:			
1 1.	di targhe o relativa ristampa	fr.	30	
2.	di targhe turistiche	fr.	10	
3.	di targhe depositate	fr.	15	
b) E	same e decisione concernente il sequestro di targhe	fr.	100	
	ze di navigazione			
	ilascio:			
1 1.	della licenza di navigazione per natanti	fr.	50	
1 1	motorizzati o a vela, della licenza di navigazione			
	collettiva o della licenza di navigazione per natanti			
	non sdoganati			
2.	della licenza di navigazione per natanti non motorizzati	fr.	40	
b) S	ostituzione o emissione di un duplicato:			
1.	della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della	fr.	40	
	licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per			
	natanti non sdoganati			
2.	della licenza di navigazione per natanti non motorizzati	fr.	20	
	lodifica della licenza di navigazione, della licenza collettiva o della	fr.	15	
	cenza di navigazione per natanti non sdoganati			
	e diverse			
	same e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro,			
S	oggetta ad autorizzazione secondo l'art. 27 LNI			
	da	fr.	50	
	a	fr.	1000	
	utorizzazione nor la massa in coorcizia di natonti catori di consi			
	utorizzazione per la messa in esercizio di natanti esteri ai sensi		1	
	ell'art. 105 ONI:			
	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva:			
/ d	ell'art. 105 ONİ: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW	fr.	50	
, d	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW	fr.	50	
, d	ell'art. 105 ONİ: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW			
, d	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW	fr.	70	
1.	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW - sup. a 30 kW	fr. fr.	70 100	
1.	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW - sup. a 30 kW natanti a vela e natanti non motorizzati	fr. fr.	70 100	
1.	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW - sup. a 30 kW natanti a vela e natanti non motorizzati Itre autorizzazioni e loro rinnovi	fr. fr. fr.	70 100 40	
2. c) A	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW - sup. a 30 kW natanti a vela e natanti non motorizzati Itre autorizzazioni e loro rinnovi da	fr. fr. fr. fr.	70 100 40 20	
2. c) A	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW - sup. a 30 kW natanti a vela e natanti non motorizzati Itre autorizzazioni e loro rinnovi da a	fr. fr. fr. fr. fr.	70 100 40 20 500	
2. c) A	ell'art. 105 ONI: natanti a motore con potenza propulsiva: - fino a 6 kW - sup. a 6 kW fino a 30 kW - sup. a 30 kW natanti a vela e natanti non motorizzati Itre autorizzazioni e loro rinnovi da a same e decisione concernente il rilascio di una licenza di	fr. fr. fr. fr. fr.	70 100 40 20 500	

Delega

Art. 20 Il Dipartimento delle istituzioni, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione federale e cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

TITOLO II Stanziamento dei natanti

Principio

Art. 21 ¹Lo stazionamento dei natanti sul demanio pubblico è ammesso solo negli impianti autorizzati.

²Sono ammesse la sosta e l'ancoraggio per poche ore dove non è vietato da altre disposizioni e purché ciò non sia in conflitto con le esigenze di sicurezza, della protezione dell'ambiente, della pesca o con altri interessi degni di protezione.

Obbligo di contrassegni

Art. 22 ¹I natanti stazionati sul demanio pubblico devono essere provvisti di regolari contrassegni.

²Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell'O.N.I..

Messa in acqua

Art. 23 In natanti possono essere messi in acqua o a terra solo negli appositi impianti autorizzati o nei luoghi designati a tale scopo dalla Sezione amministrativa immobiliare. 18

²Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell'O.N.I.

Impianti di stazionamento

Art. 24¹⁹ Sono considerati impianti di stazionamento di natanti: porti, darsene, pontili, binari, boe, anelli, sollevatori o altri manufatti simili.

Impianti collettivi

Art. 25 ¹Di principio, autorizzazioni vengono rilasciate solo per impianti collettivi che, di regola, comprendono almeno 15 posti d'attracco, sono gestiti e sorvegliati da una persona responsabile e dispongono di un accesso pubblico e di un sufficiente numero di posteggi.

²La loro ubicazione, costruzione, sistemazione e gestione devono essere conformi agli interessi pubblici; in particolare alle esigenze di sicurezza della protezione dell'ambiente, della pesca, della navigazione pubblica e della pianificazione del territorio.

³L'amministrazione e l'uso di un impianto collettivo sono disciplinati da un regolamento d'esercizio.

Campi di boe

Art. 26 ¹Sono pure considerati impianti collettivi i campi boe delimitati e gestiti dalla Sezione amministrativa immobiliare.²⁰

²Essi hanno funzione transitoria e saranno eliminati con la realizzazione di impianti portuali.

³L'assegnazione e l'uso delle boe sono disciplinati dalla Sezione economico-amministrativa.

Gestione degli impianti

Art. 27 ¹L'affitto o la vendita di impianti per lo stazionamento di natanti o di singoli posti d'attracco situati su area di demanio pubblico sono ammessi solo con il consenso della Sezione amministrativa immobiliare.²¹

²L'attribuzione di posti d'affitto deve essere conforme al principio di parità di trattamento; preferenze possono essere riconosciute per natanti finora stazionati in impianti singoli o in campi di boe da eliminare, altre preferenze devono essere oggettivamente fondate.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

¹⁹ Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

²⁰ Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

²¹ Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

³I canoni d'affitto si calcolano in base agli effettivi costi per la costruzione e la gestione dell'impianto, considerando un'adeguata corresponsione d'interessi.

4ll concessionario è obbligato ad informare gli affittuari sul contenuto della concessione e risponde di fronte all'autorità per la sua osservanza.

Autorizzazioni

Art. 28 ¹La costruzione e la modifica di impianti per lo stazionamento di natanti richiedono un'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale e inoltre, se situati su area di demanio pubblico, un permesso rilasciato in virtù della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.²²

²La domanda per l'autorizzazione di un impianto collettivo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica, dal regolamento d'esercizio, dal contratto d'affitto tipo e dal piano di finanziamento comprendente il calcolo dei canoni d'affitto; questi atti fanno parte integrante dell'autorizzazione.

³Su richiesta delle autorità competenti, il beneficiario dell'autorizzazione è obbligato a presentare tutte le pezze giustificative necessarie per il controllo dell'adempimento del presente regolamento e dell'autorizzazione.

Revoca

Art. 29 Un interesse pubblico per la revoca di una concessione è dato in particolare quando esiste la possibilità di riordinare attracchi singoli o boe in impianti collettivi o quando essi compromettono la realizzazione e l'uso di opere di interesse pubblico.

TITOLO III Salvataggio, ricerca e ricupero

Competenza

Art. 30 L'organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di ricerca e ricupero nelle acque del Cantone compete al Comando della Polizia cantonale.

Allarme

Art. 31 La Polizia cantonale, quando riceve direttamente l'allarme, decide, previo rapido esame di tutte le circostanze, se è necessario chiamare la Società di salvataggio competente ad intervenire sul luogo ove si è prodotto l'evento.

²La Società di salvataggio che riceve direttamente l'allarme, può immediatamente recarsi sul luogo dell'incidente ma deve nel contempo avvisare il Comando della Polizia cantonale.

Organizzazione e direzione delle operazioni in caso di intervento congiunto

Art. 32 ¹La Polizia cantonale, appena giunta sul luogo dell'incidente, assume l'organizzazione e la direzione delle operazioni di ricerca e di ricupero delle persone e delle cose scomparse.

²Essa in particolare decide se le operazioni di ricerca e ricupero necessitano o meno della collaborazione e dell'aiuto delle Società di salvataggio già presenti in loco.

Collaborazione

Art. 33 Ill responsabile dei sommozzatori delle Società di salvataggio chiamate a collaborare con la Polizia cantonale è interpellato sulle ulteriori fasi e modalità d'esecuzione delle ricerche e del ricupero.

²Il responsabile delle Società di salvataggio, ricevute le istruzioni, dirige egli stesso i suoi sommozzatori.

Intervento di una o più Società di salvataggio; procedura

²² Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

Art. 34 ¹Se le operazioni di ricerca sono state affidate esclusivamente ad una o più Società di salvataggio, la Polizia cantonale deve essere avvisata del ritrovamento delle persone o delle cose scomparse.

²Il ricupero di regola può avvenire unicamente previa autorizzazione della Polizia cantonale.

Obblighi delle Società di salvataggio

Art. 35 Tutte le operazioni di ricerca o di ricupero eseguite dalle Società di salvataggio devono essere notificate alla Polizia cantonale.

Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero

Art. 36 Il Comando, in caso di insuccesso delle operazioni di ricerca e ricupero, decide sulla interruzione delle operazioni stesse dopo aver sentito, se del caso, l'avviso degli esperti.

Indennità

- **Art. 37** ¹Ritenuto che gli interventi atti a salvare la vita di una o più persone sono forniti dalle Società di salvataggio a titolo gratuito, le indennità applicabili nelle operazioni di ricerca e ricupero vengono così stabilite:
- a) indennità oraria per persona al momento dell'allarme o dopo il ricupero della o delle vittime fr. 25.-- all'ora;
- b) indennità per pasto (pranzo o cena) fr. 20.--
- c) indennità per natante di pronto intervento senza personale fr. 80.-- all'ora;
- d) indennità per natante di lavoro senza personale fr. 80.-- all'ora;
- e) indennità per materiale per ogni intervento o giorno fr. 70.--;
- f) indennità per veicoli di appoggio fr. 2.-- al km.

²Tali indennità vincolano le Società di salvataggio finché è in atto la collaborazione con la Polizia cantonale.

Fatture

Art. 38²³ Le fatture, stilate dalle Società di salvataggio al termine di un intervento di ricerca e ricupero, devono essere vistate dal Capo ricerche e ricupero della Polizia cantonale e quindi trasmesse al Comando per la via di servizio.

Spese

Art. 39 Le spese per le ricerche e i ricuperi sono garantite dallo Stato, riservato il diritto di regresso di quest'ultimo verso chi è obbligato a rispondere.

Addetti alle operazioni;

a) assicurazione

Art. 40 ¹Le Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e le Associazioni analoghe sono obbligate ad assicurare contro gli infortuni i loro membri addetti alle azioni di prevenzione, soccorso, ricerca e ricupero.

2II contratto d'assicurazione deve prevedere le seguenti prestazioni minime:

fr.	150'000	in caso di morte;
fr.	250'000	in caso di invalidità;
fr.	80	indennità giornaliera;

importo illimitato durante un periodo di 2 anni per spese di cura.

b) sussidi

Art. 41 ¹Alle Sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio è concesso un sussidio annuo, da prelevare dal fondo lotteria intercantonale.

²Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, stabilisce di anno in anno, in sede di preventivo, l'importo del sussidio, in considerazione dell'attività di prevenzione e d'istruzione e delle relative spese di organizzazione; l'aiuto finanziario è versato dopo l'esame del consuntivo e del rapporto di attività.²⁴

²³ Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

²⁴ Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

³In caso di comprovata necessità possono pure essere concessi dei sussidi, sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta sussidiabile, per l'acquisto di natanti di soccorso o per l'eventuale sostituzione di pezzi o parti degli stessi, di compressori e di apparecchiature tecniche di comunicazione; sono escluse dal sussidiamento le spese per la manutenzione ordinaria.²⁵

Delega

- **Art. 42** Alle Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e alle altre Associazioni analoghe, la Sezione circolazione può in particolare delegare:
- a) la tenuta di corsi e dimostrazioni di salvataggio e soccorso;
- b) l'istruzione del pubblico sui provvedimenti prudenziali da prendere dai bagnanti e sul modo di prestare i primi soccorsi;
- c) l'organizzazione di servizi temporanei o permanenti di pronto intervento;
- d) la posa di cartelli segnaletici.

TITOLO IV Provvedimenti amministrativi e penali

Competenze

Art. 43 Le infrazioni alle norme delle leggi federale e cantonale, del presente regolamento o a quelle della Convenzione e del regolamento internazionali sono perseguite, secondo l'art. 8 della legge, dalla Sezione circolazione.

Denuncia all'autorità federale

Art. 44 La Sezione circolazione denuncia all'autorità federale competente le infrazioni commesse dalle imprese titolari di una concessione federale.

TITOLO V **Norme finali**

Concessioni e autorizzazioni vigenti

Art. 45 Concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o fino alla revoca.

Abrogazione

Art. 46 Sono abrogati il Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 14 maggio 1985 e il Decreto esecutivo sulla procedura per infrazioni commesse con la pratica della canoa del 2 luglio 1985.

Entrata in vigore

Art. 47 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.²⁶

Pubblicato nel BU 1993, 131.

²⁵ Cpv. modificato dal R 28.1.1997; in vigore dal 4.2.1997 - BU 1997, 58.

²⁶ Entrata in vigore: 6 aprile 1993 - BU 1993, 131.